

presto rimosso. Il che ho così amaramente detto, nei rigli che precedono, pensando ovviamente ai chi sa quanti piú oscuri studiosi delle nostre e di altre discipline scientifiche, i quali, sia pure in modi meno clamorosi, hanno sofferto dalla nostra intolleranza o dalla nostra invidia una sorte pari a quella toccata all'autore di *Grandezza e decadenza di Roma*. Una prece. [A. G.].

2. Uno studio accurato, limpido e, se non erro, adeguatamente profondo è stato dedicato da Lucetta Desanti al tema del trattamento giuridico della vasta gamma dei mantici, degli esperti nelle arti della *divinatio*, in Roma: trattamento mai favorevole, anzi, col procedere del tempo, sempre piú insofferente e penalmente severo, che si può dire aver toccato i suoi vertici in una famosa costituzione di Costanzo del 357 (cfr. CTh. 9.16.4), la quale irrogò il *supplicium* del gladio non tanto e solo a indovini e colleghi, quanto anche a coloro che ardissero consultarli (D.L., «*Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas*». *Indovini e sanzioni nel diritto romano* [Milano, Giuffrè, 1990] p. 245). La monografia, divisa in tre parti e 13 capitoli, piú alcune pagine introduttive, segue in modo serrato le vicende della *divinatio*, delle pratiche affini e dei loro cultori dai tempi piú antichi sino a Giustiniano e si chiude con alcune considerazioni (forse troppo brevi, ma comunque molto interessanti) sull'atteggiamento non sempre chiaro, anzi talvolta chiaramente ambiguo, assunto nei confronti della mantica (di una certa mantica, è ovvio) dalla cultura cristiana (p. 187). La sola cosa che di questo libro convince poco (ma è cosa ai limiti del trascurabile) è nel titolo, che è stato desunto da un'ampollosa dichiarazione della citata costituzione di Costanzo e che ha senso inspiegabilmente restrittivo posto a confronto con il sottotitolo. Ma già, questa titolazione di libri e di articoli con locuzioni e frasi greche o latine escerpate da testi 'd'epoca' è una innocente moda dei giorni nostri alla quale resistere non è facile. Si va dal «*phylas charin*» di una nota e bella raccolta di studi ai «*multa de iure sanxit*» di un pregevole libro dedicato ad Antonino Pio, dalla «*exsecranda pernicies*» di un egregio studioso (peraltro recidivo specifico in cosiffatti ricorsi) ai «*duo genera sunt testium*» di un giovane e promettente ricercatore (e potrei continuare). A me, beninteso, tutto ciò non sta affatto male, salvo forse che per un sottile senso di invidia che provo. Da tempo, infatti, deploro di non aver ancora trovato per mio uso e consumo, sopra tutto tra le fonti relative ai tempi piú antichi di Roma, una frase che traduca in termini espliciti la sostanza di certe affermazioni incredibili (eppur da vari storiografi pienamente credute) che in esse avviene di leggere: «*Antiquitus Romae asini volitabant*». [A. G.].

3. Abbiamo già segnalato (*Labeo* 35 [1989] 265 s.), ed apprezzato, il volume di Maria Zablocka sulle normative emanate dai principi Giulio-Claudi in tema di relazioni familiari e di diritti personali. Degno della stessa considerazione appare il libro di Jan Zablocki (collega e marito della studiosa polacca menzionata) dedicato alle competenze dei *patres familiarum* e alle funzioni delle assemblee popolari in materia di famiglia, alla luce delle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio: *Kompetencje 'patres familias' i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle 'Noctes Atticae' Aulus Gelliusa* (Rozprawa habilitacyjna, Warszawa, 1990, p. 183). La ricerca si rivela utile e interessante sia per il contributo dato alla ricostruzione della potestà paterna e delle prerogative comiziali, sia per la proficua valorizzazione dell'opera gelliana, di

cui Z. conferma ed evidenzia l'importanza essenziale per la conoscenza di svariati fenomeni giuridici del mondo romano. Attraverso la testimonianza di Gellio, l'a. prende in esame, in particolare, l'incerta evoluzione di alcuni istituti — quali l'*adrogatio*, il *testamentum calatis comitiis* e la *detestatio sacrorum* (esclusione di un figlio, dichiarato *sacer*, dalla famiglia e dalla comunità) —, la cui genesi va ravvisata in una medesima originaria manifestazione di volontà da parte del popolo, chiamato a pronunciarsi sulle decisioni del *pater* riguardanti la struttura del nucleo domestico. [F. L.].

4. Due ricerche solo in qualche modo tra loro collegate, comunque (ciò che conta) entrambe diligentissime, sono state riunite da Stefan Weyand in un volume (n. 143) delle « Göttinger rechtswiss. Studien » avente il titolo *Der Durchgangserwerb in der juristischen Sekunde, Systemdenken oder Problemdenken im klassischen römischen Recht* (Göttingen, Schwartz, 1989, p. XV-168). Dopo alcune pagine di « *prolegomena* » (p. 1 ss.), l'a. comincia con l'esaminare il problema, così come studiato da autori esclusivamente tedeschi che vanno dal Savigny al Wieacker, relativo all'atteggiamento, se sistematico o casuistico, della giurisprudenza romana nella impostazione e nella trattazione dei suoi temi (p. 11 ss.). Segue (p. 79 ss.) la minuziosa disamina, con particolare riferimento al frammento di Celso D. 24.1.2.12 e ad altri testi relativi alla *donatio inter virum et uxorem* (ma v. anche p. 113 ss.), del problema dell'acquisto intermedio, di transizione, di trapasso (« *Durchgangserwerb* ») di un oggetto giuridico destinato da A a C per il tramite di B e della rilevanza del « minuto secondo », della « *juristische Sekunde* », in cui titolare dell'oggetto è B: disamina la quale sembrerebbe confermare l'impressione dell'a., secondo cui l'orientamento dei giuristi romani sarebbe stato approssimativamente sistematico, e non casistico o intuitivo. Problematica, quella affrontata dal W., forse un po' troppo astratta e semplificante: del tutto opposta a quelle di senso assolutamente contrario, anche se anch'esse probabilmente eccessive, prese di petto, o di che altro, da certi vivaci studiosi contemporanei, specialmente italiani. Chi sa che anche in questa materia il principio cui attenersi non sia quello dell'« *in medio stat virtus* »? Quanto alla figura del « secondo giuridico », nulla da eccepire, salvo che ormai, con la frantumazione dei secondi universalmente in uso nelle cronometrizzazioni degli avvenimenti, meglio è parlare di « *Augenblick* », di « attimo ». Oltre tutto fermare l'attimo (non è vero?) è più bello. (« *Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch. Du bist so schön* »). [A. G.].

5. L'idea che si possa parlare, sia pur distinguendo il *genus* in *species* (il contadino, il politico, il giurista, il sacerdote e via dicendo), di un « uomo romano » a tutto volume è idea che lascia fortemente perplesso, per non dire altro, lo studioso di storia. Andrea Giardina, accettando di prendersi cura di una raccolta di scritti relativi all'improbabile tema (AA. VV., *L'uomo romano*, a cura di A. G. [Bari, Laterza, 1989] p. XV-421), è stato ovviamente il primo a rendersene conto e ne ha fatto avvertiti i lettori in alcune pagine introduttive di apprezzabile nitidezza e di elegante spessore culturale (p. V ss.), che preparano nel modo più efficace e persuasivo ad accogliere i saggi che seguono per quello che sono: cioè per squarci, per punti di vista, per variazioni, per spunti, quasi tutti di alto e godibilissimo livello, su vari e importanti aspetti (principalmente relativi all'epoca repubblicana e a quella del

principato) della smisurata esperienza romana. Forse un po' troppo succinti (e in qualche caso, per quel che posso giudicare, abborracciati) i riferimenti bibliografici in coda ai singoli articoli. A parte ciò (e quindi per la parte di gran lunga piú rilevante), una interessante antologia. [A.G.]

6. Una breve storia del diritto a fini didattici, che vada dalla antichità ad oggi, è impresa indubbiamente molto ardua, sopra tutto a causa della difficoltà di conciliare la brevità con la completezza e con una sufficiente persuasività del discorso. Non è facile, comunque, ammettere che l'impresa sia riuscita a F. Ebel e G. Thielmann nell'approntamento, pur molto diligente, del primo volume di un loro manuale, che si conclude con il medioevo (E. F., T. G., *Rechtsgeschichte. Ein Lehrbuch*, I: *Antike und Mittelalter* [Heidelberg, Müller, 1989] p. XV-236). La concisione degli autori (di cui il Thielmann è quello della sezione *Römisches Recht*: p. 34-100) è tale, che pare di passare in rassegna un museo degli scheletri. Di piú: all'esposizione storica sono premesse, a titolo (apprezzabilissimo in astratto) di 'dichiarazione di intenti' sul linguaggio, alcuni « Grundbegriffe » (p. 17) non solo manchevoli di concetti fondamentali (dalla rivelazione divina alle usanze umane), ma anche e sopra tutto redatti con una asciuttezza che confina con l'ermetico. Chi già sa qualcosa di questo séguito di nozioni liofilizzate (parlo, beninteso, sopra tutto di quelle del diritto romano) si rende ben conto, sia chiaro, che esse risalgono a buoni conoscitori della materia. Ma per gli studenti (almeno penso) la cosa è piuttosto diversa. [A.G.]

7. Sono stati pubblicati gli atti del convegno che, con la partecipazione di studiosi francesi, italiani, rumeni, svizzeri, tedeschi e, ovviamente, spagnoli, il Dipartimento di filologia classica dell'Università di Navarra aveva organizzato qualche anno fa per onorare Alvaro d'Ors: *Novedades de Epigrafía Jurídica Romana en el último decenio*. Atti del Colloquio Internazionale A.I.E.G.L., Pamplona 9-11 apr. 1987, cur. C. Castillo e altri (Pamplona 1989, Universidad de Navarra, p. XXVIII-409). E in verità, considerato il numero dei contributi messi a partito, l'alto livello scientifico dei convegnisti, la particolare ed elevata 'qualità' delle relazioni, può ben dirsi onorato il maestro spagnolo nel ricevere l'omaggio di questo bel volume, ottimamente curato anche nella veste tipografica e nelle non poche illustrazioni. Ben ventotto le 'ponencias', distribuite nell'arco di otto sessioni di lavoro, seguite da qualche discussione e da alcune interessanti considerazioni svolte in ultimo da Giancarlo Susini. Di tali relazioni, com'è naturale, la maggior parte affronta temi, vecchi e nuovi, specificamente legati ad ambienti locali e ad argomenti di interesse alquanto circoscritto. Così avviene per il territorio sardo con gli interventi di Mastino e di Boninu sulla tavola bronzea cd. di Esterzili; per lo spazio iberico (piú 'frequentato') con la relazione di Mayer e Rodà, le pagine di Mariner e García Moreno sulla *Tabula Alcantarensis*, nonché quelle di Corell, quelle di Enríquez e, ancora, le 'ponencias' di Bravo (come il contributo di Enríquez intorno a un documento nuovo), di Iglesias, Le Roux, Beltrán, Menella, Blázquez; per il tema 'africano' con le tre relazioni della *Sesion Quinta*, mentre di ambiente italico sono quella della *Tercera e Cuarta* e al diritto latino della Narbonese (e in particolare alla città di Nîmes) dedica la sua attenzione Christol. Non si pensi, tuttavia, a un respiro 'corto' per queste relazioni. Infatti, a parte alcuni studiosi che con i loro contributi cercano di tessere una trama organica e non limitata dei piú recenti studi epigrafici nel tentativo di riallacciare

the Late Republic and Early Empire (Collection Latomus, Revue d'Études Latines, Bruxelles, 1989, p. 9-157) si impernia specialmente sulla disciplina dei « building contracts » alla luce delle testimonianze promananti dal *Corpus Iuris*. Di particolare rilievo, allora come oggi, le questioni relative al materiale da costruzione ed alla manodopera da impiegare: questioni risolte in genere attraverso una sapiente combinazione di *locationes-conductiones* e accordi stipulatori, questi ultimi quasi sempre diretti alla previsione di penali nei confronti del costruttore, in caso di eventuali mancanze. Degno di nota soprattutto il terzo capitolo del libro (p. 73-136), incentrato sui problemi giuridici relativi ai contratti edili, e strutturato in cinque sezioni: a. *Term of the Contract and Delay* (pp. 73-88); b. *The Liabilities of the Parties during the Contract Term* (pp. 89-102); c. *Probatio operis* (pp. 103-113); d. *Payment and Payment Problems* (pp. 114-120); e. *Damages and Penalties Available on a Construction Contract and Provisions for Securing the Contract* (p. 121-136). [F. LA.]

10. L'editore R. Oldenbourg di Monaco di Baviera ha preso la lodevole iniziativa (in ciò aiutato da J. Bleicken, L. Gall e H. Jakobs) di pubblicare un serie di manuali di storia, sintetici ma non elementari, che vanno dalla Antica Grecia sino ai giorni nostri. Per quel che riguarda più da vicino i nostri studi, i volumi da prendere in considerazione sono quattro: H.-J. GEHRKE, *Geschichte des Hellenismus* (1990, p. XIII-285); J. BLEICKEN, *Geschichte der römischen Republik*³ (1988, p. XII-293); W. DALHEIM, *Geschichte der römischen Kaiserzeit*² (1989, p. XIV-307); J. MARTIN, *Spätantike und Völkerwanderung* (1987, p. XI-287). Si tratta di manuali molto chiari e molto interessanti, tutti divisi in tre parti: la prima dedicata al racconto (con brevi richiami di letteratura essenziale tra parentesi), la seconda dedicata alla puntualizzazione dei principali problemi della ricostruzione storiografica, la terza dedicata alla bibliografia (forse, questa, un po' troppo ridotta). Avere questi maneggevoli volumi a portata di mano è, per i nostri studi, di grande utilità. Chi si assumesse il compito di tradurli in italiano (e in altre lingue) renderebbe un grande servizio agli studenti di storia antica e a quelli di diritto romano. [V. G.]

11. Florence Dupont ha tentato l'impegnativa prova di emulare il grande Jerome Carcopino nel descrivere per sommi capi la vita quotidiana dei Romani, non nell'impero ma nella repubblica (D.F., *La vita quotidiana nella Roma repubblicana* [Bari, Laterza, 1990] p. VII-324). Anche se lo splendido affresco del maestro francese rimane inuguagliato, l'opera della Dupont va apprezzata e lodata per la chiarezza, la fluidità del racconto e la puntualità delle citazioni. Qua e là si intravede anche, pur se molto sobriamente richiamata, la parte sommersa dell'« iceberg »: la scomoda e stracciona « populace ». Il libro vale la pena di essere letto. [M. D. P.]

12. Altamente apprezzabile l'iniziativa di Aldo Schiavone di raccogliere e pubblicare una serie di saggi critici di vari autori dedicati a *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, che è quanto dire dal 1860 agli anni cinquanta del nostro secolo (Bari, Laterza, 1990, p. VIII-352). Non vorrei essere altisonante, ma nel libro si leggono non poche pagine veramente belle e, sopra tutto, acute. Il saggio sulla giusromanistica non è di Schopenhauer, è dello stesso Schiavone e si spinge sino ai giorni nostri: giorni nei quali troppi giovani e poco efficienti studiosi di diritto romano si affollano e si danno reciprocamente ingombro (è l'a. che lo dice) per prendere

il posto di una generazione, quella alla quale appartengo anch'io, che ha ormai il piede nella fossa (temo nella fossa comune). Non riferisco altro per non rattristare oltre modo i lettori. Basta il titolo (p. 275 ss.). « Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia ». Parabola, ovviamente, discendente. [A. G.].

13. « *Sursum corda* ». In tanta decadenza (almeno, da alcuni così diagnosticata) degli studi giusromanistici in Italia e fuori, ecco un libro di cui nemmeno Schopenhauer in persona saprebbe dir male e di cui io, per il poco che vale il mio giudizio, segnalo con vivo apprezzamento la traduzione italiana. Mi riferisco ad una raccolta di recenti studi di Paul Veyne intitolata *La società romana* (Bari, Laterza, 1990, p. 262). Una raccolta di studi degna di attenzione, anche e sopra tutto dagli studiosi del diritto romano, perché non è scritta con la consueta « nonchalance » di certi « storici-storici » verso il *dominium ex iure Quiritium*, le *manumissiones iustae ac legitimae* e magari quei poveri e contorti mostriciattoli che sono il *pignus* e l'*hypotheca*: è scritta invece con sostanziale e acuta conoscenza degli istituti giuridici romani, che l'autore riesce maestrevolmente ad inserire, col ruolo che loro spetta, in inquadrature storiografiche di persuasivo spessore e di luminosa chiarezza. Le pagine dedicate alla « Vita di Trimalcione » (p. 3 ss.) sono da prendersi ad esempio anche per la loro nervosa asciuttezza. E così pure si dica per quelle intitolate (p. 45 ss.) « Il 'dossier' degli schiavi-coloni romani », con alcune delle quali si può essere eventualmente in disaccordo (v. *Labeo* 35 [1989] 336 ss.), ma per nessuna delle quali si può esprimere altro che un giudizio positivo. Ma tutto il libro è (lo ripeto), pagina dopo pagina, da leggere. In molti sensi esso è di utile lezione per chi, giusromanista o non (me compreso, sia chiaro), preferisce di darsi, anziché alla fantascienza, alla storia. [A. G.].

14. Andrea Di Porto ha raccolto due articoli destinati a *BIDR.* 91 (1988) e 92 (1989) in un volumetto dal titolo *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza*, I: *Il ruolo di Labeone* (Milano, Giuffrè, 1990, p. VII-159). Il tema, ai giorni nostri divenuto (o ridivenuto) particolarmente scottante (v. in proposito l'elegantissimo saggio di P. Fedeli, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* [Palermo, Sellerio, 1990] p. 223), viene svolto in due capitoli: il primo (p. 3 ss.) dedicato al regime delle acque, il secondo (p. 114 ss.) relativo alle cloache in rapporto alla salubrità dell'aria. Tutto quello che poteva documentatamente dirsi sul ruolo importante, anche se non decisivo, svolto da Labeone relativamente alla materia (sia con riguardo alle *insulae* urbane che con riguardo alle *villae* rustiche) l'a. l'ha portato alla luce, con indagine minuziosa e sottile. Naturalmente, la base di tutta la regolamentazione fu costituita dall'*edictum praetoris* e dalle varie generazioni di giuristi pre-labeoniani che lo ispirarono, ma non vi è dubbio che, nell'interpretazione evolutiva del testo edittale, Labeone si dimostrò molto sensibile alle esigenze superiori della *salubritas*. [V. G.].

15. Generoso Melillo ha intrapreso da anni il lavoro 'paziente e ingrato' (così, giustamente, A. Mazzacane a p. 9 del libro che qui si presenta) dell'applicazione della tecnica informatica all'apprestamento di lessici delle fonti giuridiche. Non è il solo e non è nemmeno il primo, ma è uno dei pochissimi (lo dico per lunga esperienza personale) della cui ponderazione e della cui accuratezza si possa avere piena fiducia per quanto attiene alla delicatissima e determinante operazione dell'« input ». Credo

ch'egli sia ancora memore del dolore, ma della fermezza con cui io, in anni fortunatamente lontani, abbandonai a se stesso, non avendo più fiducia nella sua incontaminatazza, uno schedario completo di Salvio Giuliano (già riveduto per ben due volte e ormai passato all'ordine alfabetico) per il fatto che il « Centro Arangio-Ruiz », ove le casse di schede si conservavano, era stato invaso ed « occupato » per un paio di giorni dalla teppaglia sessantottesca. Lo credo, perché l'ho visto, in circostanze vagamente analoghe, alimentate lo scorso anno ad arte da un partito politico alla ricerca affannosa di un qualsivoglia cambiamento di pelle, precipitarsi nel suo studio del Dipartimento romanistico (rimasto poi fortunatamente esente da invasioni) per raccogliervi alla svelta (cosa oggi non difficile) gli smilzi dischetti (o come altro si chiamano) delle elaborazioni in corso e portarli al sicuro, in luogo segreto, sotto scorta di alcuni fedelissimi. Tanto premesso, non mi resta che presentare con viva simpatia il numero 1 della « Collana di lessici di fonti giuridiche romane », il quale è stato curato, oltre che dal Melillo, da A. Palma e C. Pennacchio ed è dedicato all'Editto di Teodorico (ed. F. Bluhme, 1875) col titolo *Lessico dell'« Edictum Theoderici Regis »* (Napoli, ESI, 1990, p. 147). Vada all'impresa l'augurio di continuare con ragionevole sollecitudine. [A. G.]

16. In *BIDR.* 90 (1987), recentemente apparso e debitamente schedato dalla nostra rivista, Mario Talamanca, che del glorioso periodico è il direttore, dedica numerose pagine (p. 579-644) alle « Pubblicazioni pervenute alla direzione » e ne approfitta per recensire approfonditamente (o quasi) non solo qualche monografia, ma anche un paio di raccolte di « studi in onore » e perfino intere annate di riviste: da *Iura* a *RHD.*, da *T.* a *Labeo* (1986 e 1987), da *MEFRA.* a *ZSS.* L'iniziativa dimostra ancora una volta la rilevante padronanza degli argomenti, delle lingue moderne e del diritto in genere che va onestamente (e, da parte mia, con piacere antico) riconosciuta al Talamanca. Tuttavia mi sia lecito manifestare qualche perplessità: la quale non deriva solo dal fatto che io e così l'intero comitato scientifico di *Labeo* (ove mai questo riuscisse almeno una volta a riunirsi al completo) non saremmo capaci di fare altrettanto, ma deriva anche e sopra tutto da una scelta precisa che noi abbiamo fatto sin dalla fondazione della nostra rivista. La nostra scelta è stata ed è di « segnalare » noi stessi puntualmente tutto il pubblicato (solo in qualche caso aggiungendo qualche limitatissima nota critica), di affidare a specialisti del ramo la « lettura » critica delle opere più degne di attenzione e, finalmente, di evitare (sia da parte nostra, sia da parte di altri più colti di noi) il tiro a raffica sulle raccolte di saggi e sulle altre riviste (non fosse altro, quest'ultimo, perché ci ricorda un pochino Al Capone nel giorno di San Valentino del 1929). Detto ciò, avrei chiuso questa nota, se non mi tirasse per i capelli a dire qualcosa di più, la recensione a *ZSS.* 103 (1986) che si legge a p. 633 ss. Là dove sono riuscito a capirla (il *T.* non sempre è molto chiaro, o più probabilmente son io che non sempre gli giungo all'altezza), la recensione, è doveroso ammetterlo, dice, a proposito di certi articoli, cose purtroppo giustissime. Ma non credo fosse il caso di dirle con tanta violenza di tono, giungendo al punto di scrivere, ad esempio (p. 642), nei riguardi di un certo articolo, che « addolora veder pubblicato questo pezzo... nella più antica e gloriosa rivista della nostra tradizione scientifica e culturale, pubblicazione (sc.: quella dell'articolo)

che non può in alcun modo giustificarsi invocando a sproposito la libertà di esprimere, anche in campo scientifico, il proprio pensiero», e aggiungendo, tra molte altre, le seguenti precise parole: « che nella Savigny-Zeitschrift si veda accolto materiale di codesto genere è un allarmante segno dei tempi ». Non credo fosse il caso per questo: che dopo la ZSS, la più gloriosa rivista romanistica è indubbiamente il *BIDR.* e che il denso volume del 1987 contiene certo qualche buon contributo, ma contiene anche qualche saggio, per di più lungo e verboso, che forse è di qualità mediocre o addirittura, diciamo, scadente. La critica sta bene, ma ci vuole anche l'autocritica. Chi ha parlato, una volta, della faccenda della pagliuzza e del trave? [A. G.]

17. Nella Frisia, presso la fabbrica di ceramiche di Makkum, fu intrapreso, circa tre secoli fa, un progetto tendente a illustrare tutti i titoli delle Pandette per mezzo di maioliche dipinte. A queste immagini, giunte fino a noi, è stata dedicata da J.E. Spruit una lodevole iniziativa editoriale — sostenuta dalla Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap (Fondazione per la promozione della scienza notarile) di Amsterdam —, che ci fa avvicinare ad un aspetto caratteristico della cultura olandese della fine del XVII secolo: J.E.S., *Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met toferelen uit de Pandecten - Le droit romain, sujet d'une décoration murale du 17e siècle. Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien* (Arnhem, Gouda Quint B.V., 1989, p. 68). Il libro, in elegante edizione bilingue, corredato da numerose illustrazioni, rappresenta un eloquente attestato della vitalità del diritto romano nella società dell'epoca. I contenuti dei titoli sono sintetizzati in scenette gustose, i cui personaggi non vestono le toghe dell'antica Roma, ma i costumi fastosi dell'età moderna: le nozze avvengono in sontuosi interni seicenteschi, le compravendite in pittoresche piazze fiamminghe, il *metus* è perpetrato puntando al petto del contraente una pistola a canna lunga. Una panoramica divertente e istruttiva, che aiuta a ricordare come la scienza giuridica dei Romani sia ben sopravvissuta ai loro imperi, restando per sempre una colonna portante delle civiltà europee. [F. L.]

18. Il personaggio di Bruto, che unitamente a Collatino rovesciò dal trono, stando alla notissima tradizione, Tarquinio il Superbo, ha dato occasione ad Attilio Mastrocinque di riunire in un denso volume una serie di saggi, di note e di osservazioni sulla storia arcaica di Roma sotto l'aspetto sociale, religioso e giuridico (M.A., *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana* [Trento, Università, 1988] p. 293). Il libro, diviso in tredici capitoli, è di molto interesse, non solo per la varietà dei temi toccati e per la fitta documentazione sulla quale si appoggia, ma anche per le molteplici sollecitazioni a pensare che fornisce con apprezzabile acume all'attento lettore. Manca, purtroppo, un indice delle fonti considerate, che sarebbe stato invece essenziale. [L. M.]

19. Frutto di severo ed attento lavoro è, con tutta evidenza, l'ampia monografia dedicata da Giorgio Barone Adesi al tema del *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel Tardo Antico* (Milano, Giuffrè, 1990, p. XIII-418, n. 65 della Pubbl. Ist. dir. romano di Roma « Sapienza »). Il libro (che indubbiamente merita, al di là di questa segnalazione, una approfondita lettura) si divide in sette capitoli riuniti in tre parti: la prima (p. 3 ss.) dedicata al monachesimo orientale nella società

tardo-antica; la seconda (p. 155 ss.) relativa ai beni economici, alla giustizia e allo stato delle persone nelle fonti precalcidonesi riguardanti i monaci; la terza (p. 323 ss.) attinente all'elaborazione dello *status* monastico e del monastero nei canoni calcidonesi e nella legislazione imperiale. [M. D. P.]

20. Un esame attentissimo e di grande interesse ha dedicato Gian Luigi Falchi alle codificazioni giuridiche dei secoli V e VI (F. G. L., *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo* [Roma, Univ. Lateranense, 1989, n. 8 delle monografie di SDHI.] p. 248). Il libro non si ferma alle impressioni, né si affida alle ipotesi, ma si basa su precise e pazienti constatazioni di ordine statistico, che danno nuova luce ad un argomento ormai apparentemente vecchio e nuovo alimento a considerazioni ulteriori. La prima parte (p. 9 ss.) è dedicata alla codificazione delle «leges», dal Teodosiano al *Codex repetitae praelectionis*; la seconda parte (p. 83 ss.) è dedicata alla codificazione dei «iura», con particolare riguardo alla così detta legge delle citazioni, al *Breviarium Alaricianum*, ai *Digesta* giustinianeî ed al problema delle «massae» bluhmiane. Le conclusioni, sobriamente esposte, si leggono a p. 227 ss. e culminano, a così dire, in una 'conclusione conclusiva' (p. 242), secondo cui l'ideale del codice onnicomprensivo e durevole (se non addirittura eterno) è propria dei regimi autoritari, ma «il tentativo inevitabilmente fallisce, vanificato dal complesso divenire della storia». [A. G.]

21. Limpido, breve, elegantissimo il saggio dedicato da P. A. Brunt al crollo finale della *respublica* ed all'avvento del *principatus* augusteo (B. P. A., *La caduta della Repubblica romana* [Bari, Laterza, 1990, traduz. italiana dell'ediz. inglese 1988] p. VII-167). Discuterne le tesi sarebbe sminuirne il valore. Bisogna leggerlo e apprezzarlo non solo per quello che dice, ma anche e sopra tutto per come lo dice, a titolo di sintesi di tutta una nobile vita scientifica dedicata alla meditazione di questi sempre aperti problemi. Particolarmente fine il rapido *excursus* finale (p. 164 ss.) sui fatti e i documenti storici. [V. G.]

22. Nell'antologia di frammenti giuridici pregiustinianeî dell'editore olandese De Walburg, sono apparsi due nuovi volumi: *Ulpianus Papinianus en kleinere fragmenten* e *Fragmenta Vaticana. Collatio. Consultatio. Scholia Sinaitica. Probus*, entrambi curati da J. E. Spruit e K. E. M. Bongenaar (De Walburg Pers, Zutphen, rispettivamente 1986, p. 7-171 e 1987, p. 7-238). Tutti i testi sono affiancati da traduzione in olandese e corredati da un esauriente apparato di note. Ancora dello Spruit, una *Bibliografie Romeins recht* (De Walburg Pers, Zutphen [1988] p. 5-96), suddivisa in varie sezioni: storia giuridica (p. 11-19), diritto 'privato' (p. 19-23), diritto 'pubblico' (p. 24-27), altri 'rami' del diritto (come quello 'internazionale' o l'agrario) (p. 28-32), fonti (pregiustiniane e giustiniane) (p. 33-44), *vocabularia* (p. 53-59), esegesi critiche (p. 61-62), palingenesi (p. 63-66), prosopografia (p. 67-68), bibliografie (p. 69-76), enciclopedie (p. 77-79), scienze affini (p. 85-89). Decisamente lodevole il tentativo, intrapreso con tali iniziative editoriali, di favorire una maggiore diffusione del diritto romano in Olanda, in particolare attraverso traduzioni delle fonti latine. Utile non solo ai romanisti olandesi, inoltre, la *Bibliografie*, che, sia pure estremamente essenziale, fornisce senz'altro un'ottima base d'avvio per ricerche giurromanistiche. [F. LA.]

23. Karl Christ ha riunito in un elegante volume sei profili di altrettanti validissimi studiosi di storia antica oggi, purtroppo, scomparsi (C. K., *Neue Profile, der Alten Geschichte* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1990] p. 378). I profili riguardano: Andreas Alföldi, Joseph Vogt, Helmut Berve, Ronald Syme, Arnaldo Momigliano, Moses Finley. Si tratta di saggi non agiografici, ma critici: scritti però, con mano maestra, da uno studioso di alto livello e di grande umanità, cui piace di sottolineare i lati altamente positivi dei personaggi considerati. [A. G.]

24. Buon libro, direi, quello di Carmela Russo Ruggeri sull'adozione romana sino a tutto il periodo classico, cui mi auguro voglia davvero seguire l'annunciato secondo volume su quel che avvenne dopo (R. R. C., *La « datio in adoptionem »*, I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale* [Milano, Giuffrè, 1990, n. 158 delle Pubbl. Univ. Messina] p. 500). L'abbondante materiale è ordinato e valutato, con critica attenta e pacata, in quattro capitoli, di cui: il primo (p. 9 ss.) tratta delle origini dell'istituto; il secondo (p. 69 ss.) e il terzo (p. 139 ss.) rapportano utilmente l'adozione all'ambiente sociale e politico dell'età preclassica e delle età successive (con una pertinente incursione, a p. 185 ss., nel sistema tetrarchico diocleziano); il quarto (p. 249 ss.), diviso in tre sezioni ed esteso ad una buona metà dell'intero volume, 'isola' (come è corretto che si faccia e come correttamente facevano i giuristi romani) il regime giuridico dell'adozione, analizzandone i presupposti, i procedimenti di attuazione, gli effetti relativi al nuovo gruppo familiare e ai rapporti con il gruppo di origine. I risultati, come tutti i risultati, possono essere discussi, ma il metodo adottato nella ricerca è senza ombra di dubbio (senza ombra di dubbio da parte mia, beninteso) apprezzabile. [A. G.]

25. Antonio Guarino ha pubblicato in quinta edizione il suo libro su *L'ordinamento giuridico romano* (Napoli, Jovene, 1990, p. 510), rivedendolo (come è nel suo temperamento) tutto daccapo, tenendo conto della letteratura successiva al 1980 (data della precedente edizione) che gli sia parsa degna di rilievo (dunque, tenendo conto in primo luogo della *Introduzione*³ di Riccardo Orestano), arricchendo di note, osservazioni e repliche tutta la trattazione, che è aumentata di circa 150 pagine. Il saggio, che si divide in tredici capitoli, non è inteso a descrivere in tutti i suoi particolari la storia del diritto romano, ma è inteso dichiaratamente alla soluzione, nei limiti del possibile, di due problemi: se e quando l'ordinamento 'giuridico' pervenne, nell'esperienza romana, a coincidere integralmente con l'ordinamento 'statale' di Roma; se e in che settore esso fu concepito (meglio si direbbe 'intuito') dai Romani (non soltanto dai giuristi) come un sistema normativo, anziché come una realtà istituzionale. Il tutto allo scopo di sottoporre i materiali dell'esperienza romana, con l'uso di un linguaggio da loro augurabilmente comprensibile, alla riflessione di altri studiosi, che non sono e non debbono essere i giusromanisti, ma sono a pieno titolo i cultori della 'teoria generale del diritto'. [A. R.]

26. Come si fa a riassumere il breve, ma densissimo saggio dedicato da Antonio Mantello a *I dubbi di Aristone* (Ancona, Nuove Ricerche, 1990, p. 131)? Io ci ho provato due o tre volte, ma altrettante volte ho finito per stracciare il foglio. Si tratta, per esprimere in sintesi la mia impressione, di una serie di riflessioni perspicaci e sottili dedicate al giureconsulto classico da uno studioso di non comune intelligenza,

anche se (in questo simile a me) un tantino ombroso nei riguardi di coloro che lo hanno letto in passato o che lo leggeranno superficialmente (cosa prevedibile) in queste non facili pagine. Tutto lo sforzo, direi pienamente riuscito, dell'autore sta nel superare il dato aridamente casistico di alcuni testi aristoniani e di intuire il modo di pensare del giurista, senza però varcare (questo il difficile), quei confini evanescenti che contornano la fantasiosa provincia del 'romanzo storico'. Non che il pericolo di sconfinare il Mantello non lo abbia in alcuni punti seriamente corso: certo è che, a mio avviso, egli è riuscito ogni volta a ritrarsi in tempo, con l'aiuto di un senso dell'autocritica, e forse anche dell'ironia, di cui altri esploratori di questi temi si dimostrano non poche volte assolutamente sprovvisti. Aristone si nutrive dunque di dubbi, così come dice Plinio in una sua lettera a Catilio Severo (*ep.* 1.22.2-3)? Certo che si nutrive di dubbi; tutti i giuristi si nutrono di dubbi, discutendo il 'pro' e il 'contra', quando affrontano, sopra tutto in sede di *quaestiones*, un caso. Il punto da risolvere sta nel metodo tendenzialmente adottato da Aristone, senza meccanicismi rigoristici che sarebbero espressione di una sua « specie di *imbecillitas* mentale » (p. 127). E questo metodo l'a., evitando con grande buon senso il ricorso agli influssi filosofici e ad altre fanfaluche del genere, lo intravede concretamente nell'*epichirema*, del quale proprio ai tempi di Aristone e di Plinio si faceva minuzioso divulgatore Quintiliano (*inst. orat.* 5.10.1 ss. e 5.14.6-9). Il che egli passa subito a verificare sul piano dell'umile e paziente (guardate un po') esegesi, dico esegesi, di alcuni notissimi testi aristoniani. [A. G.]

27. Ai mezzi eccezionali adottati dal governo della *respublica* per la repressione di agitazioni e rivolte ha dedicato un attento studio Antonio Duplà Ansuategui (D. A. A., « *Videant consules* ». *Las medidas de excepción en la crisis de la República Romana* [Zaragoza, Universidad, 1990] p. 306). Oggetto principale della trattazione: il *SC. ultimum* (p. 71 ss.) e il *crimen maiestatis* (p. 195 ss.). Pur essendo adeguatamente informato dei problemi sorti in proposito tra gli studiosi di diritto romano, il libro non si sforza sempre di enuclearli e di approfondirli nel quadro della ricostruzione delle vicende politiche. [V. G.]

28. Con l'acume che gli è proprio e con la competenza vastissima acquisita in materia lungo un decennio di studi, Luigi Capogrossi Colognesi ha preso in esame l'opera di Max Weber al fine di luneggiare criticamente l'apporto che essa conferisce al confronto tra economie antiche e capitalismo moderno (C. C. L., *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber* [Bari, Laterza, 1990] p. XV-391). Un sunto dei dodici capitoli in cui l'opera si divide non sarebbe sufficiente a l'opera del Weber viene attentamente seguita, non solo nei suoi sviluppi e nelle sue inevitabili variazioni (cfr. C. I-VIII), ma anche nelle sue punte di attrito col pensiero del Meitzen (p. 292 ss.), del Mommsen (p. 313 ss.) e di Eduard Meyer (p. 331 ss.). Il libro è chiuso da un capitolo di considerazioni generali (p. 351 ss.) forse un po' troppo succinto, comunque degno di interesse nelle pagine (363 ss.) dedicate al metodo weberiano e al lavoro degli antichisti. Utile il glossario finale, che viene in aiuto con precise definizioni ai lettori non versati in studi giuridici: fa piacere che ad esso (ed ancor più all'intendimento della difficile prosa weberiana)

abbia contribuito una studiosa napoletana, Bianca Spagnuolo Vigorita, che ormai da anni affianca silenziosamente, dietro le quinte, con la sua perspicacia e con la sua davvero profonda conoscenza della lingua tedesca, il lavoro di molti tra noi. [A. G.].

29. La figura del così detto *servus vicarius*; inquadrata a sua volta entro la complessa composizione della *familia servile*, è stata studiata a fondo da Francesca Reduzzi Merola in un libro che non si limita all'esame dei testi giuridici relativi all'argomento, ma che si estende al rilievo dell'interessante materiale documentale ed epigrafico a noi pervenuto (R. M. F., « *Servo parere* » [Napoli, Jovene, 1990, n. 35 delle Pubblicaz. Fac. Giurispr. Univ. Camerino] p. V-305). L'opera è divisa in sei capitoli, di cui: il primo (p. 3 ss.) è dedicato a cenni comparativi attinenti ai diritti greci; il secondo (p. 23 ss.) è relativo ai riferimenti sui *servi vicarii* contenuti in Plauto, Catone e Cicerone e si conclude (p. 60 ss.) con la manifestazione di qualche serio dubbio sul ruolo assegnato da recenti teorie, in relazione alla tarda repubblica, alla attività imprenditoriale dei *servi* in genere e dei *vicarii* in ispecie; il terzo (p. 67 ss.) analizza i pareri di Servio e di Labeone; il quarto (p. 109 ss.) rintraccia, nei limiti del possibile, le opinioni di alcuni giuristi del primo secolo; il quinto (p. 133 ss.) si concentra essenzialmente sulle fonti documentali ed epigrafiche del periodo 'augusteo' e dei primi tempi del periodo adrianeo del principato; il sesto (p. 212 ss.) si occupa di Celso e Giuliano (ma implicitamente anche dei giuristi severiani che ad essi fecero capo). La condizione giuridica dei *servi vicarii* nella storia dell'esperienza romana è riepilogata in alcune pagine (p. 257 ss.) di conclusioni. [F. S.].

30. Se nel nostro piccolo mondo scientifico fossero da tutti apprezzati (cosa che, purtroppo, non è) il senso della misura e quello dell'ironia, mi permetterei di segnalare per un premio speciale il collega Marco Balzarini, con riferimento all'articolo *La pena de encarcelamiento hasta Ulpiano*, pubblicato in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 1 (1990) 221 ss. Mi spiego. Come è ben noto, Ulp. D. 48.19.8.9 scrive: « *Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet* ». Il fatto che la reclusione fosse vietata dai Romani come pena non convince il B., il quale dedica il suo saggio a sostenere (come già in precedenti occasioni) che in età classica fosse vero il contrario. Dato che la sua dimostrazione (sul merito della quale non è questo il luogo di pronunciarsi) comporta che nel passo di Ulpiano siano interpolate almeno le parole « *nam huiusmodi poenae interdictae sunt* », ecco come il B. (p. 233 s.) garbatamente e saviamente conclude: « Es cierto que la moda actual de las investigaciones romanistas no ama la exégesis crítica de las fuentes, que casi parecen haber vuelto a ser consideradas textos legislativos no discutible, como antaño. Pero, por mi parte, extimo que no se trata sino de un reflejo de la nueva crisis (una de las muchas: el fenomeno es cíclico) que está afligiendo nuestros estudios... Optimista sin remedio como soy, sígo credendo, sin embargo, que asistimos a una nueva crisis de crecimiento, que acabará conjugando, una vez más, los términos nada contradictorios de tradición y progreso ». (Il che, tradotto in termini pratici, vale come invito alle ultimissime leve dei nostri studi a rispolverare di nascosto, tacendolo per ora a certi loro ariosi mae-

stri, il buon vecchio Beseler e a darvi di tanto in tanto, sempre furtivamente, una sbirciata). [A. G.].

31. È stato pubblicato il primo volume della traduzione tedesca con testo a fronte del *Corpus iuris civilis* intrapresa da O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch e H. H. Seiler (*Corpus Iuris Civilis. Text und Uebersetzung I. Institutionen* [Heidelberg, C. F. Müller, 1990] p. XX-30). Non siamo in grado di giudicare la fedeltà della versione, ma solo di dire che i nomi dei curatori danno pieno affidamento al riguardo e che molto persuasivo è il criterio adottato (cfr. p. 263 ss.): quello di impostare il discorso, nei limiti del possibile, prevalentemente sulla comprensibilità in termini adeguati al linguaggio moderno piuttosto che sulla letteralità della trasposizione linguistica. Molto utili, per gli uomini di cultura giuridica in genere e per i giuristi tedeschi in specie, le ulteriori brevi appendici esplicative (p. 269 ss.), che si chiudono con una tavola delle corrispondenze tra gli articoli del vigente BGB. e alcuni passi del manuale giustiniano. [G. G.].

32. Un « simposio » del 1988, svoltosi con larga partecipazione di studiosi di varie nazionalità nella Libera Università di Berlino, ha dato luogo, per le cure di W. Eder, ad un ricco e denso volume di comunicazioni, di relazioni di sintesi e di discussioni sul tema *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik* (Stuttgart, F. Steiner, 1990, p. 627). Il libro è di grande interesse, in ogni sua pagina, per il giusromanista, ma lo è particolarmente nelle sezioni IV (« Recht und Verfassung », p. 312 ss.) e V (« Magistratur und Gesellschaft », p. 406 ss.). Degli articoli che toccano più da vicino gli studi di storia del diritto romano viene fatta specifica menzione nello « Schedario » della nostra rivista. [E. D.].

33. Non si vive di solo pane, ed è perciò che ritengo opportuno segnalare ai colleghi giusromanisti ed agli antichisti in generale due recenti pubblicazioni che, per non occuparsi specificamente della battaglia del Trasimeno o della *cautio Muciana*, potrebbero sfuggire (e sarebbe male) alla loro attenzione. La prima pubblicazione è un elegante libretto dal titolo *L'imperatore inesistente* (Palermo, Sellerio, 1989, p. 185), in cui Salvatore S. Nigro raccoglie, premettendovi una prefazione molto fine e garbata (« Una copertina per la storia », p. 7 ss.), tre vecchi opuscoli del secolo scorso, nei quali, in modi diversi e con carica di ironia variante dall'uno all'altro, si pone in dubbio, anzi addirittura in qualche punto 'si dimostra', l'inesistenza di Napoleone Bonaparte, cioè di un contemporaneo che gli autori, al pari di Fabrizio del Dongo nella *Certosa* di Stendhal, non hanno mai toccato con mano, ma solo udito descrivere, in toni più o meno credibili, da personaggi che l'hanno visto o intravvisto. Gli opuscoli più interessanti sono i primi due: quello di Jean-Baptiste Pérès (1827), dal titolo *Comme quoi Napoléon n'a jamais existé (Grand erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIX^e siècle)*, a proposito del quale va segnalato non solo che alcune dimostrazioni sono di sapore tipicamente storiografico, ma anche che l'autore non era un dichiarato umorista, ma un corretto magistrato a riposo; e quello di Richard Wathely (1819), dal titolo *Historic Doubts relative to Napoleon Buonaparte*, scritto dunque mentre Napoleone era ancora in vita, relativamente al quale va rimarcata l'impostazione scettica suggerita dal famoso *Essay on miracles* di David Hume e l'uso serio e composto del 'probabilismo' predicato a quei tempi dall'eminente Pierre-Simon de Laplace (il quale, tanto

per ricordarlo, sosteneva che, avendo ogni racconto la probabilità di essere esatto solo per nove decimi, al ventesimo racconto del racconto precedentemente ascoltato le probabilità di corrispondenza al vero si riducono a un ottavo, e via di questo passo). Lettura, quella che qui consiglio, di cui dovrebbero tener conto quanti inappellabilmente riprovano, che so, l'ipotesi della identità in un personaggio unico dei due re Tarquini o quella della inesistenza del re-sandwich Servio Tullio e del cui spirito è invece informato un saggio molto intelligente pubblicato in *MEFRA*. 100 (1988) 615 ss. da O. de Casanove (*La chronologie des Bracchiades et celle des rois étrusques de Rome*), il quale, giusto a proposito di re Servio Tullio, ha identificato due tradizioni diverse del grande riformatore, aggiungendo, con encomiabile prudenza, di non volere con ciò affatto sostenere che Servio Tullio sia mai esistito. Ma basta con ciò: *minora canamus*. Altro libro che segnalo è quello di G. Lotti, *Dizionario degli insulti* (Milano, Mondadori, 1990, p. 439), che è una raccolta alfabetica e ragionata, di cui non so se esistano (ma so che ci vorrebbero) paralleli in altre lingue, di epiteti offensivi, i quali vanno da « abbacone » (persona che almanacca troppo col cervello, svagata, proclive alle fantasticherie ecc.) a « zuzzurellone » (adulto sempre intento a balocchi, a scherzi infantili, a puerilità). Vero è che l'epoca delle grandi litigate (come fra Bonfante e Croce, tra Solazzi e Perozzi, tra Grosso e Volterra, per non parlare delle parole di ghiaccio con cui tanto tempo fa, in *ZSS*, Ernst Rabel sterminò la teoria ereditaria di Pietro Bonfante) è un'epoca che sembra superata (vittima di un grande epigone, Emilio Betti, fui per l'appunto io, che nel 1956 mi beccai da lui la qualifica goethiana di « filistèo », nel senso di conformista grezzo e meschino, nonché pavido di ogni novità, per una recensione che feci della sua *Teoria dell'interpretazione*): questo è vero ed è anche bene, ma non toglie che a volte, pur nell'ammorbidito mondo scientifico del giorno d'oggi, il prurito di qualche parola tagliente, a leggere certe pagine altrui (o certe pagine nostre di tempi andati), incontenibilmente ci pervada, sì che il vocabolario del Lotti può tornare utile per cogliere in castagna qualche « grillo parlante » (individuo piuttosto sentenzioso e tedioso), qualificandolo di « pallocrate » (personaggio che abusa della sua autorità per infliggere ai prossimi discorsi noiosi, prolissi e spesso incomprensibili), di « scriteriato » (che si esprime senza la necessaria ponderatezza), di « gonfione » (proclive alle esagerazioni), o, in casi estremi, di « kabfbi » (essere rozzo, incivile, arretrato). Beninteso, vi sono, nel lessico del Lotti, molte parole parecchio più forti e offensive di quelle qui addotte ad esempio, ma usarle in uno scritto scientifico starebbe, a mio avviso, piuttosto male: non tanto per le querele penali di ingiuria che potrebbero ocasionare, quanto per le disarmonie stilistiche che inevitabilmente provocherebbero sul piano espositivo. Forse, per valersi in qualche modo anche di quelle, potrebbe tornar utile il sistema adottato dagli agenti segreti (o almeno da quelli più semplici che si usavano una volta, voglio dire prima dell'emersione degli 007): munirsi tutti di una copia del Lotti e citarne pagina e rigo appropriati per indicare, a chi voglia usarla, il proprio giudizio su questo e su quello. Esempio: « per il mio sommessimo parere a proposito del Guarino, cfr. Lotti *D. ins.* p. 301 r. 21 ss. ». (Ma come, dico io, a me del « rammollito » [proprio di chi per vecchiaia non ha sufficiente vigoria psichica]? Ah, miserabile p. 143 r. terzultimo: tiè). [A.G.]